COMUNE DI SCICLI

(PROVINCIA DI RAGUSA)

*****

N. 188/R.O. del 23-9-2014

OGGETTO: Prevenzione sul rischio di incendi sui fuochi controllati in agricoltura nel territorio comunale e combustione di residui vegetali provenienti da attività agricola.

IL SINDACO

AUTORITA' DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO:

-Che ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 22 febbraio 1992 e ss.mm.ii., il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

-Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n 267 ed, in particolare, l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

-Visto il vigente Regolamento di igiene;

-Visto il Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura (art 40 c. 4 bis L.R. 6.4. 1996 n. 16 e ss.mm.ii.), approvato con consiliare n. 71 del 16/09/2008;

Vista la determina n. 11 del 30/04/2008 di approvazione del piano comunale di emergenza rischio incendi ed interfaccia;

-Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

-Visto il D.L.vo n. 152 del 03/04/2006, recante norme in materia ambientale;

- **Preso atto** delle recenti novità in materia, introdotte dall'art. 14, comma 8, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11/8/2014 n. 116, che inserisce all'art. 182 del D. Lgs 152/2006, dopo il comma 6, il comma 6 bis più avanti riportato;

-Ritenuto necessario adottare provvedimenti restrittivi per la prevenzione degli incendi e di disporre controlli più incisivi da parte delle forze dell'ordine, al fine di scongiurare danni irreversibili all'ecosistema ambientale dell'intero territorio comunale nonché alle infrastrutture pubbliche e private, per gli incendi che potrebbero verificarsi a causa di uno stato di abbandono dei terreni su cui insistono erbacce e materiali depositati in maniera incontrollata, anche costituenti rifiuto;

-Considerata la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte della Polizia Municipale e dell'Ufficio di Protezione Civile di questo Ente per il rischio di incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore;

-Considerato che, le condizioni climatiche del periodo, nonché la vegetazione spontanea secca presenti nei fondi favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi e parassiti vari, con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica;

-Che le anzidette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari o i possessori a qualsiasi titolo non hanno provveduto all'estirpazione delle erbacce secche ed alla bonifica dei cumuli di rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni;

-Che l'abbandono dei terreni privi di adeguata recinzione permette l'accesso a chiunque possa creare un potenziale pericolo di azioni determinanti l'innesco di incendi o di abbandoni di materiale di qualsiasi provenienza, anche infiammabile e/o inquinante;

-Attesa la necessità che i proprietari o i conduttori dei fondi attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, specie quelli incolti e viciniori alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi ed agli spazi ed aree pubbliche;

Considerato nel contempo che:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;

-ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;

-sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, peraltro, ai sensi dell'art. 179 del T.U. ambientale, D.lgs. n. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente sequenza: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra, qualora ciò sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi comprese la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;

-l'art. 179, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottano con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e che il recupero di materia, e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;

-l'art. 185 del T.U. ambientale, D.lgs. n. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1 lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

-se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti di biomassa non sarebbero considerati rifiuti, ma potrebbero essere ivi utilizzati, non rientrando nell'applicazione della parte IV del 152/2006;

-altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero dei rifiuti;

-il citato articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11/8/2014 n. 116, inserisce all'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 6 , il seguente comma:

«6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, c. 1, lettera F, effettuate nel luogo di produzione , costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti , e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni , la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata . I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere , differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche , climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili(PM10).

O R D I N A

alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di procedere e mantenere in perfetto stato di pulizia:

I boschi di qualsiasi tipo ed essenze, comprese le macchie mediterranee;

I terreni, anche quando recintati, e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;

I giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale, ivi comprese le siepi che occupano la sede stradale e/o i marciapiedi.

I terreni confinanti con strade comunali, provinciali, statali e vicinali con la costante pulizia e l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco.

Durante il periodo compreso dal 15 giugno al 15 ottobre è sempre vietato:

- Dare fuoco alle stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- Usare motori, fornelli e simili che producono faville o brace nei boschi o terreni cespugliati;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate alla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie etc.
- Compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio;

ORDINA ALTRESI'

Ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:

-alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;

- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti ed ai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 35;

- alla immediata rimozione, a propria cura, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericolo di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc.. Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate, dovranno procedere alla disinfestazione, pulizia e bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento;

DISPONE

Che:

- in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in composto alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:
  1) la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 10 metri nel fondo agricolo e secondo quanto sopra detto nel periodo dal 16 ottobre al 14 giugno, dalle ore 05.00 e non oltre le ore 09.00. Sono fatte salve eventuali deroghe motivate, previa espressa autorizzazione del Sindaco, ad esclusione del periodo di massima pericolosità e di divieto assoluto dal 15 luglio al 15 settembre, per come individuato nel D.A. Regionale al Territorio e Ambiente n. 91 GAB del 18/06/2010;
  2) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  3) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri tre steri/ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
  4) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
  5) la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 50 da zone boscate;
- resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Sicilia e comunque **dal 15 giugno al 15 ottobre;**
- rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

AVVERTE

A. Qualora gli organi di polizia accertino nel corso dell'attività di controllo violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili, e saranno denunciati alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 del c.p. e delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie, con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;
B. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottempereranno alle disposizioni della presente ordinanza, saranno passibili di sanzioni amministrative pecuniarie pari alla somma di **EURO 500,00,** come previsto nella delibera di G.C. n. 152 del 24/06/2010.
In nessun caso e per qualsivoglia motivo è consentita l'accensione di fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco, neanche per le finalità di cui alla presente ordinanza.
Al di fuori delle condizioni e delle prescrizioni appena citate, saranno applicate le sanzioni penali previste dal D.L.vo n. 152/06 come modificato ed integrato e sarà data notizia di reato alla competente A.G..

DISPONE INFINE :

Chiunque avvista un incendio nel territorio comunale ha l'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti:

- Corpo Forestale al numero 1515
- Vigili del Fuoco al numero 115
- Polizia Municipale al numero 0932/835955
- Tenenza Carabinieri al numero 0932/832140

La presente Ordinanza che abroga le precedenti emanate in materia, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici e trasmessa:

- Alla Prefettura di Ragusa
- Alla Questura di Ragusa
- Alla Tenenza Carabinieri
- Al Comando della Guardia di Finanza
- Alla Polizia Provinciale
- Al Dipartimento della Forestale di Ragusa
- Al Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa
- Al Dirigente dell'U.T.C.;
- Al Responsabile della Protezione Civile Comunale;
- Al Comandante della Polizia Municipale .

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

INFORMA

che, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato o al Presidente della Regione ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Dalla residenza municipale, _____

Il Sindaco
(Dott. Francesco Susino)